



COMUNE DI LURATE CACCIVIO

PROVINCIA DI COMO

**REGOLAMENTO DI
GESTIONE ED UTILIZZO
DELL'IMPIANTO
COMUNALE DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

- Approvato in Consiglio Comunale con Delibera n. 27 del 03/10/2023

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 01 principi generali
- Art. 02 definizioni
- Art. 03 ambito di applicazione
- Art. 04 le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 05 caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza

CAPO II- OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 06 titolare e responsabile del trattamento
- Art. 07 soggetti designati
- Art. 08 soggetti autorizzati al trattamento
- Art. 09 accesso ai dispositivi di controllo

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I Raccolta e requisiti dei dati personali

- Articolo 10 modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 11 impianti in prossimità di istituti scolastici
- Articolo 12 uso delle telecamere- obblighi degli operatori
- Articolo 13 modalità da adottare per i dati video ripresi
- Articolo 14 il deposito dei rifiuti
- Articolo 15 utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazione al Codice della strada
- Articolo 16 utilizzo di particolari videocamere mobili indossate da operatori di Polizia Locale - "body cam" e "dash cam"
- Articolo 17 utilizzo telecamere mobili e riposizionabili ("foto trappole")
- Articolo 18 utilizzo ulteriori strumenti di videoripresa
- Articolo 19 modalità di informazione e di consultazione dei dati
- Articolo 20 conservazione e custodia delle registrazioni

Sezione II Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Articolo 21 diritti dell'interessato

Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati e limiti nella utilizzabilità dei dati personali

- Articolo 22 sicurezza dei dati e accesso ai sistemi
- Articolo 23 cessazione del trattamento dei dati
- Articolo 24 limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Sezione IV Comunicazione e diffusione dei dati

- Articolo 25 comunicazione

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Articolo 26 tutela
- Articolo 27 reclamo per danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 28 provvedimenti attuativi
- Articolo 29 norma di rinvio
- Articolo 30 modifiche regolamentari
- Articolo 31 entrata in vigore

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 01 – Principi generali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento di dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza gestito ed impiegato dal Comune di Lurate Caccivio, si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale. Garantisce altresì, in subordine, i diritti delle persone giuridiche pubbliche e private, nonché di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

2. Il trattamento delle immagini avviene con l'osservanza dei principi e dei limiti sanciti dal Regolamento Europeo RGPD 2016/679/UE (di seguito "RGPD") e del D.Lgs 196/2003 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come novellato dal D.Lgs. 101/2018 s.m.i., nonché nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità Garante della tutela dei dati personali contenute nel "Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza" dell'8 aprile 2010 ed in particolare secondo i principi di:

a) Liceità: come specificato dall'art. 6 c.1 l. c-d-e del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte del comune di Lurate Caccivio è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e tali dati sono trattati nel rispetto della legge. Il trattamento si rende necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune, tramite la funzione di Polizia Locale, è investito.

b) Minimizzazione: il sistema di videosorveglianza impiegato dall'Ente verrà configurato per l'utilizzazione al minimo dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da evitare l'uso superfluo od eccessivo e ridondante di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera c) del RGPD. Inoltre, qualora non fosse necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati già in origine in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme, e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati decorso un determinato periodo di tempo;

c) Proporzionalità: la raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti, quali controlli da parti di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità di trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per legittimi interessi indicati, aree esterne ad edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere, escludendo o mascherando aree private.

d) Finalità: ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera b) del RGPD, i dati personali vengono raccolti per finalità determinate. E' consentita, pertanto, la videosorveglianza come misura volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il decreto del Ministero degli Interni del 5/8/2008 definisce come "il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, la convivenza civile e la coesione sociale." L'impianto di videosorveglianza inoltre è impiegato a tutela dell'integrità del patrimonio immobiliare e mobiliare del comune di Lurate Caccivio al fine della prevenzione di atti vandalici e danneggiamenti.

3) Per il fine del presente regolamento è da considerare normativa di riferimento.

a) Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati o RGPD);

b) Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

c) Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", che modifica e integra il D. Lgs. 196/2003 Codice nazionale sulla privacy";

d) Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";

e) Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51/2018 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali”, nonché alla libera circolazione di tali dati;
f) Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010;
g) Linee guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video” Versione 2.0 adottate il 29 gennaio 2020.

Articolo 02 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **“archivio”**: ai sensi dell’art.4 n.6 del Regolamento UE 2016/67 si intende il complesso organizzato di dati personali, formatosi presso il titolare del trattamento, trattato esclusivamente mediante archivi che contengono, in formato digitale, riprese audio-visive, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, e riguarda prevalentemente soggetti e/o i mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata;
- b) **“trattamento di dati personali”**: ai sensi dell’articolo 4 n. 2 del Regolamento UE 2016/679 qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la immissione, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- c) **“dato personale”**: Ai sensi dell’articolo 4 n. 1 del Regolamento UE 2016/679 qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale o segni particolari/distintivi, e rilevati con trattamento di immagini e/o suoni effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) **“dati identificativi”**: dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato così come disciplinato dall’articolo 4 del D.lgs 196/2003 e confermata dall’articolo 4 n.1 del Regolamento UE 2016/679;
- e) **“dato anonimo”**: per dato anonimo si intende il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o derivato, a seguito di trattamento, non può essere associato ad una persona fisica identificata o identificabile (Garante 23 gennaio 1998, in Bollettino n. 3, pag. 24.
- f) **“dati particolari”**: così come novellato dall’art. 9 Regolamento UE 2016/679 “dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”;
- g) **“titolare del trattamento”**: ai sensi dell’articolo 4 n.7 del Regolamento UE 2016/679 “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri”. Al fine dell’applicazione del presente regolamento il titolare del trattamento risulta essere il Comune di Lurate Caccivio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore e dall’eventuale soggetto/i interno/i dallo stesso designato/i, cui competono le decisioni in ordine alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- h) **“soggetto designato”**: il titolare del trattamento può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”. Ex art. art. 2 quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs. 101/2018;
- i) **“responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Ex art. 4 n.8 del Regolamento UE 2016/679;
- j) **“interessato”**: la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- k) **“autorizzati”**: le persone fisiche che vengono individuate e autorizzate, secondo le modalità ritenute più opportune, dal titolare o dal responsabile del trattamento a compiere operazioni di trattamento dei dati personali;
- l) **“comunicazione”**: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; cfr. art. 2 direttiva 95/46/CE; art. 1 L. 675/1996;
- m) **“diffusione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; cfr. art. 2 direttiva 95/46/CE; art. 1 L. 675/1996;
- n) **“videosorveglianza fissa”**: l’insieme di apparati e strumenti – di natura hardware e software – che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini, suoni e dati che provengono da apparati di ripresa (videocamere) anche mobili ma installati su supporti fissi (pali, sbracci, etc, etc);
- o) **“videosorveglianza mobile”**: l’insieme di apparati e strumenti – di natura hardware e software – che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini, suoni e dati, che provengono da apparati di ripresa (videocamere) installati su mezzi mobili (moto, autovetture, mezzi mobili attrezzati ed autorizzati allo scopo, etc, etc) o persone (agenti di polizia locale);

- p) **“Codice privacy”**: il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.lgs 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni;
- q) **“Garante privacy”**: Il Garante per la protezione di dati personali;
- r) **“Regolamento Europeo”**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD), adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018.

Articolo 03 – Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) il trattamento dei dati personali originati dall'esercizio dell'impianto comunale di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Lurate Caccivio, collegato ad apposito locale server che è a sua volta normalmente connesso alla sede operativa del Comando di Polizia Locale tramite rete privata virtuale crittografata, eventualmente accessibile anche dall'esterno dell'Ente da parte dei soli soggetti autorizzati (ex art. 29 del Regolamento UE 2016/679);
- b) le condizioni necessarie affinché l'impianto di videosorveglianza gestito e impiegato dal Comune di Lurate Caccivio possa essere tenuto in esercizio.

2. In particolare il presente regolamento:

- a) disciplina gli impianti di videosorveglianza fissi e mobili di proprietà del Comune di Lurate Caccivio o da esso gestiti;
- b) disciplina gli impianti di lettura targhe fissi o mobili di proprietà, o in uso al corpo di Polizia Locale del Comune di Lurate Caccivio, o da esso gestiti in forma singola o associata;
- c) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissi e mobili;
- d) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Articolo 04 – Le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

L'uso dell'impianto di videosorveglianza urbana rimane circoscritto e finalizzato:

- a) ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini sul territorio comunale, in particolar modo a tutela delle fasce più deboli, quali bambini e anziani, negli ambienti circostanti le scuole, i percorsi casa-scuola, i parchi giochi e altri luoghi di aggregazione nonché a contribuire alla riduzione della percezione di insicurezza da parte dei cittadini;
- b) tutelare il patrimonio dell'Ente;
- c) al controllo di determinate aree, qualora ricorra l'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione e di repressione, permettendo il pronto intervento degli operatori di Polizia Locale o delle Forze dell'Ordine;
- d) a monitorare la circolazione stradale, ove ciò rappresenti uno strumento efficace di prevenzione e razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente, al fine di effettuare la rilevazione delle aree soggette a congestione da traffico veicolare ovvero di effettuare la rilevazione di dati anonimi tali per l'analisi dei flussi di traffico eventualmente resi in forma anonima successivamente, previa informativa agli interessati in merito a tale trattamento;
- e) a rilevare le infrazioni al codice della strada e ai regolamenti comunali;
- f) ad attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale anche nei casi di limitazione di movimento o assembramenti imposti da specifiche disposizioni;
- g) a vigilare su aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e rifiuti in genere, ovvero per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di conferimento dei rifiuti, qualora non sia possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo tradizionali;
- h) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di criminalità diffusa commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all'articolo 4 del D.L. n.14/2017 convertito nella Legge 48/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di Autorità Locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D. Lgs. 267/2000, nonché in base a quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 11/2009 convertito nella Legge n. 38/2009;
2. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle Autorità di Pubblica Sicurezza, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi.
3. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali demandate ai Comuni dalle vigenti normative statali e regionali, dalle leggi statali e regionali sull'ordinamento della funzione di Polizia Locale e dallo Statuto comunale.

Articolo 05 – Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza.

1. L'impianto di videosorveglianza si compone di una rete di comunicazione dati basata su tecnologie miste con sorgenti analogico/digitali e supporti di memorizzazione esclusivamente digitali.
2. Le telecamere sono dislocate in diversi punti del territorio comunale, connesse a uno o più locali server protetti. Questi risultano accessibili unicamente al Titolare, ai Responsabili nonché ai soggetti autorizzati da questi formalmente incaricati, individuati ai sensi degli articoli precedenti e agli addetti alla manutenzione dell'impianto. Eventuali soggetti terzi che a vario titolo devono accedere ai locali predetti, devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco o dal Responsabile del trattamento del comune di Lurate Caccivio. La trasmissione dei dati avviene tramite diversi media trasmissivi, tra cui ponti radio, via cavo, via fibra ottica.
3. E' prevista l'installazione di telecamere in corrispondenza dei siti approvati con apposito e motivato atto di cui all'art. 28 del presente regolamento. L'individuazione di ulteriori siti di installazione di telecamere viene disposta con le medesime modalità.
4. Il sistema è accessibile solo al titolare del trattamento, al responsabile del trattamento e agli autorizzati, con credenziali riservate e nominative composte da almeno 8 caratteri e complesse con scadenza almeno ogni 180 giorni.
5. Per le ulteriori specifiche tecniche del sistema si rimanda alle caratteristiche descritte nell'apposita documentazione tecnica che le ditte fornitrici mettono a disposizione a seguito della fornitura/installazione dell'impianto. Costituisce "Atto di documentazione delle scelte effettuate" richiesto dal Garante, di cui al "Provvedimento generale della videosorveglianza" dell'8 aprile 2010, la motivazione connessa alle installazioni individuate di cui al precedente comma 3.
6. L'impianto di videosorveglianza è suscettibile di implementazione/aggiornamento per adeguarlo alle innovazioni tecnologiche compresa la possibilità di visualizzare le immagini su mezzi mobili quali pc, palmari, telefoni cellulari o apparati installati a bordo di veicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale.
7. Sono altresì attivabili impianti di foto sorveglianza e videosorveglianza mobile, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Lurate Caccivio oppure montate su veicoli di servizio (dash cam o similari) e utilizzabili per le finalità indicate nel precedente art. 4, comma 1, del presente regolamento. La registrazione delle immagini di tale eventi può comportare la ripresa video dei lavoratori coinvolti. L'utilizzo di tali impianti sarà conforme all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n.300 del 20.05.1970). Anche per tali strumenti si devono osservare le regole indicate dal Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.
8. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Lurate Caccivio potrà essere integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi lettura targhe posti sulla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari, attuata mediante riconoscimento automatico

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 06 – Titolare e Responsabile del trattamento

1. Il Comune di Lurate Caccivio è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.
2. Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) individua i soggetti designati (ex. art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 101/2018) e autorizzati (ex. art. 29 del Regolamento UE 2016/679) ai quali sono affidati specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità, distinguendo l'ambito operativo da quello prettamente tecnico e di manutenzione;
 - c) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisibili mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - d) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;
 - e) fornisce idonea istruzione a tutti i designati e autorizzati.
3. Il Comune di Lurate Caccivio, nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, qualora ne ricorrano i presupposti, adempie agli obblighi di notifica di una violazione del trattamento dei dati personali all'Autorità di controllo ai sensi e per gli effetti degli art. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679.
4. Il titolare, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema informatico, può avvalersi di personale esterno (che può anche non coincidere con il soggetto incaricato della manutenzione dell'impianto).
5. Laddove ne sussistano i presupposti, tale soggetto sarà nominato dal titolare del trattamento, responsabile ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

6. Il soggetto cui le attività sono affidate deve:

- Essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione della normativa volta a proteggere i dati personali;
- Ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e dal Regolamento EU 2016/679 nonché dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.
- Adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrarle nelle procedure già in essere;
- Impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e allertare immediatamente il Titolare del trattamento (l'Ente) in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- Riconoscere il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate. Il Comando di Polizia Locale, in caso di interventi tecnici per la manutenzione del sistema informatico relativo alla videosorveglianza, richiede ed esige dall'installatore un documento dettagliato circa l'intervento effettuato e la sua conformità alle disposizioni previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.
- Osservare quanto previsto dall'art. 28 del Reg. Eu. 2016/679.

7.-Il Responsabile del trattamento risponde per l'operato dei propri dipendenti, così come prescritto dall'atto di nomina.-

8. L'eventuale Responsabile del trattamento può nominare sub-responsabili del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano lo stesso al titolare; il responsabile primario risponde dinanzi al titolare dell'inadempimento dell'eventuale sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso "non gli è in alcun modo imputabile" (cfr. art. 82, paragrafo 1 e paragrafo 3 del Regolamento UE 2016/679).

Articolo 07 - Soggetti designati

1. Il titolare individua, nella figura del Comandante della Polizia Locale, il soggetto designato (ex. art. 2 quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs. 101/2018) per le attività riguardanti specifici compiti e funzioni connesse al trattamento dei dati rilevati dal sistema di videosorveglianza nonché per l'individuazione e successiva nomina dei soggetti autorizzati.

2. Ulteriore individuazione si rende necessaria nei confronti dei soggetti deputati alle attività di manutenzione dell'impianto. In caso di soggetti esterni all'ente, questi dovranno essere nominati e agiranno in qualità di responsabili del trattamento (ex. art. 28 del Regolamento UE 2016/679).

3. I soggetti individuati effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento, nonché attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

4. Il Comandante della Polizia Locale, e i diversi soggetti individuati dal Sindaco, in qualità di designati/autorizzati del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) trattano i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
- b) si impegnano a fare in modo che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali derivanti dalla videosorveglianza operino con modalità improntate alla più assoluta riservatezza;
- c) adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- d) curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini e della loro cancellazione mediante sovrascrittura nel termine di 7 giorni, oppure prevedendo un termine più lungo nel caso di reali e concrete esigenze di sicurezza, come rapine, atti vandalici al patrimonio comunale, in seguito a formale richiesta al Garante per la Privacy;
- e) forniscono assistenza al titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare gli obblighi a cui è soggetto il titolare del trattamento con particolare riferimento alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

Articolo 08 – Soggetti autorizzati al trattamento

1. Il soggetto autorizzato al trattamento è il dipendente autorizzato, in forma scritta, al trattamento dei dati personali derivanti dal sistema di videosorveglianza comunale, da parte del titolare del trattamento.

2. I soggetti autorizzati di cui al punto precedente operano sotto l'autorità diretta del soggetto che li ha nominati.

3. Nell'atto di nomina, redatto in forma scritta, sono analiticamente specificati i compiti affidati agli autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. Nel medesimo atto autorizzativo vengono elencati specificatamente anche i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione dei sistemi di accesso ai locali e/o armadi nei quali sono eventualmente custoditi i dispositivi e supporti utilizzati in ambito mobile.

4. Gli autorizzati deputati al trattamento delle immagini per le finalità di cui al presente regolamento sono individuati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
5. Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai soggetti designati.
6. Ad ogni operatore è attribuito un particolare profilo di accesso corrispondente alle specifiche mansioni attribuite e che permetta di effettuare - a seconda dei compiti attribuiti - unicamente le operazioni di propria competenza, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini, dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, estrazione, copia, cancellazione, modifica delle inquadrature e altro.
7. L'eventuale responsabile del trattamento può nominare sub-responsabili del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano lo stesso al titolare; il responsabile primario risponde dinanzi al titolare dell'inadempimento dell'eventuale sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso "non gli è in alcun modo imputabile" (cfr. art. 82, paragrafo 1 e paragrafo 3 del Regolamento UE 2016/679).

Articolo 09 - Accesso ai dispositivi di controllo

1. L'accesso ai dispositivi è consentito esclusivamente al personale che opera in qualità di soggetto autorizzato ex art. 29 del Regolamento UE 2016/679) del trattamento o Responsabile del trattamento (ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679).
2. Possono essere autorizzati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione di impianti presenti nel luogo di ubicazione degli apparati fisici.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I Raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - Raccolti in modo pertinente, completo, esatti e, se necessario, aggiornati e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, o successivamente trattati;
 - Conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso nel rispetto del periodo stabilito dall'art. 20 del presente regolamento.
2. L'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione come specificato all'art. 1 lettera c) del presente regolamento.
3. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso, installate sul territorio comunale in corrispondenza dei siti identificati. Le telecamere consentono tecnicamente riprese video diurne e notturne in condizione di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, così come tramite specifici illuminatori non visibili all'occhio umano, e possono essere dotate di brandeggio, di zoom ottico manuale o programmato.
4. Sono escluse riprese di dettaglio che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui all'art. 4 del presente regolamento.
5. I segnali video delle unità di ripresa, le cui modalità di trasmissione sono indicate nel precedente art. 5 del presente regolamento, sono raccolti dal centro di gestione collocato presso i locali sede del Comando di Polizia Locale o presso altra struttura di proprietà del Comune. Le unità di salvataggio immagini sono custodite in idonea struttura non accessibile a persone non autorizzate (armadio dotato di serratura). Il personale autorizzato ha libero accesso a queste ultime strutture. Le immagini sono visualizzate su monitor sia in diretta, con flussi video in tempo reale, sia in differita per esigenze di visualizzazione e l'eventuale estrazione di sequenze video registrate; viene ammessa la possibilità di visualizzare le immagini in tempo reale su mezzi mobili quali pc portatili, tablet o smartphone in dotazione al Corpo di Polizia Locale, obbligatoriamente protetti da accessi non autorizzati con credenziali di accesso o sistemi equivalenti e in uso esclusivo a personale appositamente autorizzato.
6. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento.
7. Le immagini videoregistrate sono conservate per 7 giorni come disciplinato dall'art. 10 e specificato meglio dall'art. 20 del presente regolamento. Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
8. Per le altre modalità di ripresa si applicano le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.

Art. 11- Impianti in prossimità di istituti scolastici

Il sistema di videosorveglianza attivati presso istituti scolastici dovranno garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni da atti vandalici e comunque illeciti, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. E' sempre esclusa la registrazione delle immagini all'interno dei plessi scolastici nonché nella aree esterne, se di esclusiva pertinenza dell'istituzione scolastica di riferimento, ivi comprese le fasce orarie coincidenti con eventuali attività extrascolastiche che si possono svolgere all'interno della scuola. A tale fine gli orari di funzionamento delle riprese rivolte verso tali edifici e/o ingressi sono da concordarsi con il dirigente scolastico. E' tuttavia ammissibile, al di fuori dai casi precedentemente indicati, mantenere attivo l'impianto, inclusa la registrazione, nel caso in cui le videocamere, seppure collocate su edifici scolastici, escludono dalla ripresa l'edificio stesso o il relativo accesso, ad esempio perché rivolte verso la pubblica via o piazze, giardini o altri luoghi pubblici.

Articolo 12 – Uso delle telecamere - Obblighi degli operatori

1. Le unità di ripresa (telecamere) verranno installate in modo da rispettare le finalità istituzionali previste dal presente regolamento, nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune, in conformità di quanto stabilito nel "Provvedimento generale della videosorveglianza" dell'8 aprile 2010.
2. Le inquadrature dovranno essere tali da:
 - a. Cogliere una immagine panoramica delle persone e dei luoghi;
 - b. Contenere l'angolo visuale delle riprese in modo che incida per il minimo lo stretto su proprietà private ed abitazioni;
 - c. Evitare riprese inutilmente particolareggiate, tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone;
 - d. Mantenere un livello di ingrandimento tale da non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione salvo le ipotesi di cui al successivo punto 5.
3. E' prevista la variazione manuale del puntamento di una telecamera solo nei seguenti casi:
 - Per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - In caso di comunicazione, anche verbale e/o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile del trattamento e/o ai soggetti debitamente autorizzati, come meglio specificato dall'art. 8 del presente regolamento, da verificarsi nell'immediatezza;
 - Nel supporto logistico ad operazioni di polizia o di protezione civile con personale sul posto;
 - Se si prevede che azioni o condotte illecite si possano manifestare in zone pre-determinate e raggiungibili dal sistema;
4. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui all'art. 20 del presente regolamento, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4.
5. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il soggetto designato provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
6. In tali casi il soggetto di cui al punto precedente, potrà procedere ad effettuare l'estrazione dei dati di ripresa strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla memorizzazione delle immagini e/o video su appositi supporti mobili, debitamente protetti. Le informazioni raccolte verranno comunicate solo agli organi di Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria. La trasmissione del contenuto dovrà avvenire con modalità adeguatamente protette.
7. E' comunque assolutamente vietato comunicare, divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.
8. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 13 – Modalità da adottare per i dati video ripresi

1. Qualsiasi apparato tramite il quale sono visibili le riprese, siano esse in diretta o in differita, dovranno essere disposti/collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee e non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte dei soggetti autorizzati si limita alle attività oggetto della sorveglianza o a motivi tecnici di manutenzione/assistenza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso non devono essere prese in considerazione. Nel caso di accessi per manutenzione/assistenza vige l'obbligo di segretezza rispetto ai contenuti.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in luogo sicuro su file server o su dispositivo esterno di memorizzazione, in quest'ultimo caso custodito obbligatoriamente in un armadio o in struttura dotata di serratura, apribile solo dal soggetto designato al trattamento dei dati.
4. La cancellazione sicura delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.
5. L'uso delle immagini registrate non può essere eccedente, anche relativamente al contenuto e quindi ai soggetti ripresi e riconoscibili, alle finalità.
6. La diffusione di immagini personali è consentita e necessaria per la salvaguardia della vita umana o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Articolo 14- Il deposito dei rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi, di cui all'art. 1 del presente regolamento, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, nel loro complesso, risultano consentiti con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Articolo 15 – Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada.

1. Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.
2. L'utilizzo di tali sistemi, debitamente omologati ove previsto dalla legge, sarà quindi lecito in quanto saranno raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.
3. In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada:
 - a) gli impianti elettronici di rilevamento circonscriveranno la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
 - b) le risultanze fotografiche o le riprese video potranno individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del D.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); sarà effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);
 - c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate saranno utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
 - d) le immagini saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario alla ultimazione del procedimento amministrativo iniziato;
 - e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non saranno inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;
 - f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica sarà resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili gli eventuali passeggeri presenti a bordo del veicolo.
4. L'eventuale rilevazione degli accessi dei veicoli alle zone a traffico limitato sarà conforme a quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 1999, n.250.

Articolo 16 – Utilizzo di particolari videocamere mobili indossate da operatori di Polizia locale – “body cam” e “dash cam”

1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati, nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle “body cam”, ossia sistemi di ripresa indossabili, o delle “dash cam”, telecamere a bordo veicoli di servizio. I dispositivi “dash cam” potranno essere installati anche a bordo dei veicoli di proprietà del comune di Lurate Caccivio, fra i quali quelli adibiti a scuolabus, condotti da personale appartenente alla medesima amministrazione, unicamente al fine di garantire la sicurezza dei trasportati. Nella fattispecie l'utilizzo di tali strumenti informatici avverrà nel pieno rispetto della riservatezza delle persone a bordo, avendo cura di oscurare ogni elemento atto ad identificarle compiutamente. Il sistema non prevede operazioni di trattamento successive alla raccolta incompatibili con lo scopo iniziale illustrato.
2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente, dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro elettronico recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni di seguito descritte.
3. Il sistema può essere attivato dal singolo operatore, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza o che facciano presupporre una criticità o un dovere istituzionale tali da richiedere una assoluta tempestività dell'iniziativa. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano le ipotesi di uso: esecuzione attività di polizia giudiziaria, la necessità di documentare l'infortunistica stradale, nonché la tutela della sicurezza degli astanti o degli operatori oppure il comprovare il corretto svolgimento delle attività istituzionali, nei casi di particolare criticità. Lo stesso operatore ne disporrà la disattivazione.
4. L'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione; tale avviso deve emergere nel contenuto delle immagini registrate. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un apposito modulo informatico, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale Responsabile/di turno, specificatamente autorizzato, il quale provvederà a riversare le immagini su supporto adeguatamente protetto.
5. Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capo-pattuglia), delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi. In particolare il disciplinare dovrà prevedere i casi in cui l'attivazione non è consentita e la necessità di adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video possano riprendere luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza (ad esempio nelle scuole, luoghi di culto o di cura).
6. I dispositivi oggetto del presente articolo, devono disporre di un sistema di criptazione delle immagini e dei filmati al fine di tutelare i contenuti registrati in relazione ad un eventuale furto o ad un'eventuale contestazione da parte di terzi (in modo da non essere manipolati o modificati). I predetti dispositivi sono dotati di memoria dedicata con una solida gestione dei dati accessibili esclusivamente dalle persone autorizzate tramite password; la decriptazione delle immagini avviene mediante software da utilizzare su postazione elettronica da parte del personale a ciò preposto ed autorizzato.
7. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 11 del presente regolamento ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere conformi a quanto indicato all'art. 1 del corrente regolamento ovvero in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.
8. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato nel presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

Articolo 17 - Utilizzo telecamere mobili e riposizionabili (“foto trappole”).

1. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo “foto-trappola”, con eventuali generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.
2. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.
3. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D. lgs 51/2018 di recepimento della Direttiva 2016/680, che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.
4. In ogni caso le modalità di impiego, trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato nel presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

Articolo 18 Utilizzo ulteriori strumenti di videoripresa

1. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza, può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto- droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità previste dal D. Lgs. 51/2018 di recepimento della Direttiva 2016/680.
3. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.
4. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.
5. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dal presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

Articolo 19 – Modalità di informazione e di consultazione dei dati.

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento europeo sulla privacy, la presenza degli impianti di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del soggetto designato e a ciò delegato del titolare del trattamento, attraverso i mezzi ritenuti più idonei ed, in particolare, con l'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi del territorio comunale, recanti la seguente dicitura minima "Comune di Lurate Caccivio – area videosorvegliata - art. 13 del Regolamento UE 2016/679 Regolamento generale per la protezione dei dati- con riproduzione grafica di una telecamera stilizzata-" nonché in prossimità delle "aree sensibili" video sorvegliate affinché venga garantita a tutti una "buona evidenza" circa l'area video sorvegliata. Come da allegato "A"
2. Il Comune si obbliga a comunicare alle persone che, per i diversi motivi, operano nelle strutture pubbliche soggette a ripresa, l'avvio del trattamento dei dati personali, dal momento dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, le eventuali modifiche e/o le eventuali attività di cessazione, mediante avviso notificato nelle apposite bacheche e sul sito web del Comune.
3. Il Comune di Lurate Caccivio, attraverso una appropriata operazione divulgativa, informa la cittadinanza che il soggetto ripreso può esercitare i propri diritti, previsti dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi ai recapiti del Comune con le modalità indicate nel successivo art. 21 del presente Regolamento.
4. Le immagini raccolte sono consultabili solo dal Comandante della Polizia Locale in qualità di designato ed eventualmente anche dal personale autorizzato al predetto scopo.
5. Nel caso in cui gli organi di Autorità Giudiziaria e/o di Polizia Giudiziaria, nello svolgimento di loro indagini, abbiano la necessità di avere specifiche informazioni collegate all'attività sopra descritta, possono farne richiesta, scritta e motivata, indirizzandola al Titolare del trattamento.

Articolo 20 – Conservazione e custodia delle registrazioni.

1. Le immagini videoregistrate, potranno essere conservate per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione dell'evento.
2. Qualora pervenga una richiesta di copia delle registrazioni da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia, le sole registrazioni utili, limitate al fatto in esame, potranno essere riversate su un supporto sicuro e adeguatamente protetto, quindi consegnate alla Autorità richiedente, ma solamente in presenza di un provvedimento emanato da questa Autorità che assume la responsabilità del trattamento delle registrazioni richieste e secondo quanto indicato dall'apposita procedura.

Sezione II Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Articolo 21 – Diritti dell'interessato.

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto come previsto dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679:
 - a. di conoscere l'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo;
 - b. di ottenere, a cura del Responsabile senza alcun ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. di opporsi, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 2016/679 in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate all'ufficio protocollo, mediante email, PEC, lettera o negli altri modi previsti dalla legge, e devono essere indirizzate al DPO.
3. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque sia legittimato.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale della Giunta comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può proporre reclamo all'Autorità Garante così come previsto e disciplinato dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati e limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Articolo 22 – Sicurezza dei dati e accesso ai sistemi.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 7, presso un locale Server del Comune, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione del centro di gestione.
2. Al locale Server possono accedere solo ed esclusivamente le persone debitamente autorizzate da parte del Titolare del Trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, nonché il personale autorizzato dal Responsabile del trattamento eventualmente designato (art. 28 del Regolamento UE 2016/679).
3. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai soli designati e ai soggetti autorizzati di cui al precedente art. 9. Ognuno di essi è dotato di un identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. Tale password è composta da almeno 8 caratteri e complessa con scadenza almeno ogni 180 giorni.

Articolo 23 – Cessazione del trattamento dei dati.

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di Lurate Caccivio deve procedere con la distruzione dei dati personali.

Articolo 24 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 4 del presente Regolamento.
2. E' altresì vietato utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, venissero comunque acquisite, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, anche se temporanee, secondo il disposto dell'art.4 della Legge 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Sezione IV Comunicazione e diffusione dei dati

Articolo 25 – Comunicazione.

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Lurate Caccivio a favore dei soggetti pubblici richiedenti è ammessa solo quando è consentita dalla legge ed eventualmente prevista da apposito regolamento.
2. La comunicazione è altresì ammessa quando è necessaria, ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei modi e nei tempi previsti e consentiti dalla normativa sulla privacy, anche in relazione al contenuto dell'informativa.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare sotto la cui autorità operano ai sensi dell'art.29 del Regolamento UE 2016/679.
4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'Art. 58, comma 2, del D. Lgs. 196/2003 Codice Privacy così come novellato dal D. Lgs. 101/2018, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

CAPO IV **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Articolo 26 – Tutela.

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003 Codice privacy così come novellato dal D. Lgs. 101/2018.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il soggetto designato come individuato dal precedente art. 7, comma 1.

Articolo 27 – Reclamo per danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

1. La materia è disciplinata dall'art.79 del Regolamento UE 2016/679. In particolare, chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento dei dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 del Regolamento UE 2016/679.
2. Il titolare e il responsabile del trattamento sono esonerati da responsabilità se dimostrano che l'evento dannoso non è a loro in alcun modo imputabile. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle Autorità Giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'art. 79, paragrafo 2 del Regolamento UE 2016/679.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori - Legge 300 del 20/5/1970 - per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro pubblici o privati. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri ed allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune (art. 6 par. 1 lett. e del Regolamento UE 2016/679).

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta comunale, attraverso pubbliche delibere, l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco motivato dei siti di ripresa, la fissazione degli orari/giorni delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 29– Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non risulta essere disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003 Codice Privacy (così come novellato dal D. Lgs. 101/2018) e successive modifiche ed integrazioni, dal Provvedimento generale del 28.11.2000 (Decalogo della privacy), dal Provvedimento generale sulla videosorveglianza del'8 aprile 2010, nonché ad altra normativa vigente, nazionale e comunitaria, sia speciale sia generale. Vanno aggiunte le Linee Guida 3/2019 dello European Data Protection Board.

Articolo 30 – Modifiche regolamentari.

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante, o atti regolamentari generali del Consiglio comunale, saranno immediatamente e automaticamente inseriti negli indirizzi gestionali anche preliminarmente al recepimento formale. All'aggiornamento provvederà l'organo consiliare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 31 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore, a norma dell'art.134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, richiamato lo Statuto comunale, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
3. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito web del Comune di Lurate Caccivio.

Allegato "A" modello base segnale semplificato cartello videosorveglianza